



Guardia di Finanza QUARTIER GENERALE

Ufficio Amministrazione/Sezione Acquisti

Viale XXI Aprile, 51 – 00162 Roma

Tel.06/88432176 – Pec: rm0340000p@pec.gdf.it

DISCIPLINARE AMMINISTRATIVO	
Procedura	Confronto tra preventivi
Oggetto	ACQUISTO DI N.3 DI PACCHETTI LICENZA DELLA PIATTAFORMA VEEAM DELLA DURATA DI 36 MESI

1	Oggetto e definizioni
1.1	Il presente documento reca la disciplina contrattuale per l'esecuzione delle prestazioni in epigrafe, in conformità alle specifiche tecniche.
1.2	Ai fini dell'instaurando rapporto negoziale, si intende per: ⑩ “stazione appaltante” o “committente”, il Quartier Generale della Guardia di Finanza; ⑩ “responsabile unico del progetto, l'organo cui competono le funzioni di cui all'art. 15 del D. Lgs. 36/2023; ⑩ “direttore dell'esecuzione contrattuale”, l'organo cui compete la vigilanza sulla corretta esecuzione delle prestazioni dedotte nel contratto; ⑩ “fornitore”, l'operatore economico destinatario del presente invito; ⑩ “specifiche tecniche”, il documento descrittivo delle caratteristiche della fornitura, del servizio o dei lavori allegato alla presente richiesta (capitolato allegato); ⑩ “prestazione”, il complesso delle attività materiali e intellettuali, desumibile dalle specifiche tecniche, dalle norme in materia di criteri di sostenibilità energetica e ambientale ex art. 57 D.Lgs. 36/2023, dall'offerta e dalle norme e prassi vigenti nello specifico settore merceologico cui si riferisce l'oggetto dell'appalto, dotato di autonomia funzionale, che il fornitore deve realizzare per assicurare alla stazione appaltante il conseguimento dell'utilità finale; ⑩ “valore della prestazione”, nei contratti a esecuzione istantanea, l'importo del contratto, al netto degli oneri fiscali; nei contratti a esecuzione periodica o continuativa, l'importo del singolo ordine ovvero, in mancanza di ordine (servizi “a canone” o “a consuntivo”), il valore medio di una giornata lavorativa del periodo contrattuale fatturato, sempre al netto degli oneri fiscali; ⑩ “termine di esecuzione”, <u>entro 30 giorni naturali e consecutivi dall'affidamento</u>; ⑩ “inadempimento”, la mancata effettuazione della prestazione entro il termine di esecuzione, imputabile a fatto del fornitore; ⑩ “lieve difformità”, l'assenza di alcune caratteristiche qualitative ovvero di una piccola parte della prestazione, che non pregiudica il conseguimento dell'utilità finale; ⑩ “forza maggiore”, gli eventi, esterni alla sfera di controllo del fornitore e delle eventuali aziende ausiliarie di cui si sia avvalso, che hanno reso impossibile l'effettuazione della prestazione; ⑩ “obblighi di informazione”, l'obbligo del fornitore di comunicare al committente, sia nella fase precontrattuale che in quella esecutiva, eventuali vizi di progettazione, fatti impeditivi al raggiungimento del risultato finale ovvero elementi di fatto, dallo stesso conosciuti o conoscibili, che possano pregiudicare il buon esito della prestazione, nonché di rendere disponibile in qualsiasi momento al committente, su richiesta, ogni informazione relativa ai materiali, alla loro provenienza, alle maestranze, ai rapporti di lavoro, ai metodi di lavorazione, alle caratteristiche e alle modalità di

	utilizzo delle prestazioni fornite, ritenuta rilevante ai fini della gestione del rapporto negoziale; ⑩ “codice”, il D. Lgs. n. 36/2023; ⑩ “capitolato generale d'oneri”, il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 24/10/2014, n. 181.
1.3	Con l'adesione alla trattativa diretta, l'operatore economico dichiara di accettare, senza riserva alcuna , il contenuto del presente disciplinare, che costituirà, pertanto, parte integrante del documento di stipula generato dal M.E.P.A.
2	Requisiti
2.1	Il fornitore deve, a pena di esclusione , non essere incorso nelle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023 e non trovarsi nella situazione di cui all'art. 53, co. 16 ter, del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165.
2.2	L'accertamento della carenza dei citati requisiti comporterà la decadenza dall'aggiudicazione, se nel frattempo disposta, e la segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione, ferma ed impregiudicata ogni altra azione prevista dalla legge nel caso di dichiarazioni mendaci.
3	Offerta e allegati
3.1	L'importo di spesa è di € 12.295,00 oneri fiscali esclusi (IVA 22%) .
3.2	L'offerta generata in risposta alla trattativa, dovrà evidenziare l'importo ribassato rispetto a quello posto a base di gara, oneri fiscali esclusi. <i>La Circolare del MIT n. 298/2023, enuncia i principi di “non vincolatività/tassatività” delle procedure previste nell’art. 50 del codice, chiarendo che le disposizioni in esso contenute vanno interpretate ed applicate nel solco dei principi e delle regole della normativa di settore dell’Unione Europea, come disposto nella Direttiva 2014/24/UE.</i> <i>Pertanto, per appalti contemplati nell’art. 50, comma 1, lett. a) e b) (per i quali il codice prevede il ricorso alla procedura di affidamento diretto), la Stazione Appaltante potrà scegliere, alternativamente ed in autovincolo, di ricorrere ad una procedura negoziata senza bando ovvero ad una procedura aperta tramite RdO aperta a tutti gli operatori iscritti nella categoria MePA.</i> <i>In ogni caso, in risposta al quesito posto al MIT del 03/06/2024, n. 2577, si rappresenta che la facoltà esercitata dalla Stazione Appaltante di acquisire lavori, servizi e forniture mediante procedura negoziata, anche entro fasce di importo per cui sia previsto l'affidamento diretto, deve essere esercitata in applicazione del “principio del risultato” di cui all’art. 1 del D. Lgs. 36/2023. Secondo tale orientamento, pertanto, anche nel caso in cui la Stazione Appaltante opti per una procedura diversa da quella prevista, dell'affidamento diretto, dovranno essere rispettati gli obblighi di procedura e di aggiudicazione previsti per l'affidamento diretto medesimo.</i>
3.3	Con la presentazione dell'offerta, il fornitore attesta di aver preventivamente valutato ogni circostanza suscettibile di incidere sulla remuneratività delle prestazioni offerte, coerentemente con il contenuto delle specifiche tecniche allegate al presente documento.
3.4	Obbligo di compilazione del prospetto con l'indicazione analitica delle varie voci di spesa che compongono il preventivo: SI NO X
3.5	Obbligo di compilazione della dichiarazione sostitutiva di certificazione ed atto di notorietà per l'attestazione di assenza di cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023: SI X NO
3.6	Obbligo di costituzione della garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117, del codice: NO X ;salvo esonero ai sensi dell'art. 117 comma 14 del D.Lgs. 36/2023
3.7	Con riferimento alle Delibere ANAC n. 262 del 20 giugno 2023 e n. 582 del 13 dicembre 2023 ed in ossequio a quanto previsto dall'art. 24 D. Lgs 36/2023, l'Operatore Economico dovrà autorizzare l'accesso al proprio fascicolo elettronico sul portale ANAC denominato FVOE 2, che dovrà essere concesso successivamente alla richiesta che la Stazione Appaltante effettuerà sul portale

	stesso. Si ricorda che in assenza di controlli, non si potrà procedere alla formalizzazione dell'aggiudicazione ed alla successiva stipula.
4	Costi della sicurezza
4.1	I costi relativi alla sicurezza per i rischi da interferenza sono pari a zero.
4.2	Sono fatti salvi i costi della sicurezza aziendale a carico del fornitore, che devono intendersi ricompresi nel prezzo offerto.
5	Penalità
5.1	La stazione appaltante applicherà al fornitore una penalità, nelle ipotesi e nella misura di seguito specificate: a. 3 per cento del valore della prestazione in caso di lieve difformità ; b. 1 per mille del valore della prestazione per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di esecuzione; c. € 200, per ogni violazione degli obblighi di informazione ; d. € 100, per ogni altra ipotesi di inadempimento rispetto agli specifici impegni assunti, derivanti dai capitolati e dalla natura della prestazione.
5.2	L'importo complessivo delle penalità potrà essere diminuito fino alla metà o aumentato fino al doppio tenendo conto delle seguenti circostanze: a. comportamento collaborativo tenuto dal fornitore durante il periodo di mora; b. univocità delle clausole contrattuali; c. complessità tecnica della prestazione; d. entità del pregiudizio subito dall'Amministrazione e. recidività nell'inadempimento
5.3	L'importo complessivo della penalità non potrà, in ogni caso, essere superiore al 10% dell'ammontare complessivo del contratto , pena la sua risoluzione di diritto.
5.4	L'inadempimento verrà contestato, anche su segnalazione del direttore dell'esecuzione contrattuale, dal responsabile unico del procedimento, cui compete l'istruttoria e l'acquisizione delle controdeduzioni, per le quali verrà concesso un termine che, salvo casi d'urgenza, non sarà inferiore a 15 giorni.
5.5	La penalità non verrà applicata laddove il fornitore provi che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 del codice civile.
5.6	Le penalità verranno applicate con decreto del Comandante e decurtate in sede di pagamento della prima fattura utile
5.7	Resta salvo, in ogni caso, il diritto della stazione appaltante al risarcimento del danno ulteriore patito in conseguenza dell'inadempimento della controparte, ai sensi dell'art.1382 del codice civile.
5.8	Si applicano, in quanto non derogate dal presente articolo, le previsioni di cui agli artt. 53 e 54 del capitolato generale d'oneri.
6	Risoluzione e recesso
	Il contratto verrà risolto, con provvedimento unilaterale recettizio della stazione appaltante, nei seguenti casi: a. sopravvenute cause di esclusione di cui all'art. 94 del codice; b. presenza di cause interdittive ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. (antimafia); c. accertamento di situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 53, co. 16 ter, del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165; d. mancato o ritardato avvio dell'esecuzione entro 15 (quindici) giorni dalla data di stipula della trattativa diretta, ferma restando la possibilità di applicazione delle penalità nell'ambito di tale frangente temporale; e. gravi negligenze ed inadempienze nell'esecuzione del contratto; f. episodi di frode; g. ricorso non autorizzato al subappalto; h. cessazione dell'attività, concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o pignoramento a carico del fornitore; i. inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali; j. condanna dell'operatore economico per le fattispecie di cui al D. Lgs. 08/06/2001, n. 231.

	Nel caso di risoluzione del contratto, il fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni di cui il direttore dell'esecuzione contrattuale avrà attestato la regolare esecuzione, sul quale verrà applicata una penale del 10 per cento, salva la decurtazione degli eventuali, ulteriori oneri derivanti dallo scioglimento del contratto.
	È fatta salva la possibilità per la stazione appaltante di sospendere cautelativamente l'esecuzione del contratto nelle more dell'accertamento definitivo dei fatti sopra indicati, nonché di recedere dal contratto con provvedimento motivato notificato alla controparte, ai sensi e per gli effetti dell'art. 123 del codice.
7	Fatturazione
7.1	L'integrale esecuzione delle forniture si considera conseguita a seguito di comunicazione scritta del D.E.C. entro i successivi 10 giorni, che attesti la conformità delle prestazioni rese a quanto stabilito nel contratto, ai sensi dell'art. 43, co. 3 del capitolato generale d'onori e che consentirà alla Stazione appaltante, di procedere al pagamento, in unica soluzione, fermo restando l'obbligo di custodia in capo alla società fornitrice, per tutto il periodo della consegna quadrimestrale.
7.2	Qualora la predetta verifica di conformità avesse esito positivo, il responsabile unico del procedimento invierà al fornitore espressa autorizzazione all'emissione della fattura elettronica , in ottemperanza a quanto stabilito dal D.M. 03/04/2013, n. 55.
7.3	Fatture emesse antecedentemente a tale comunicazione o per prestazioni riconosciute non conformi ai documenti contrattuali saranno rifiutate tramite il Sistema di Interscambio in quanto non esigibili .
7.4	L'I.V.A., ove prevista, in conformità all'art. 17 ter del D.P.R. 26/10/1972, n. 633, introdotto dall'art. 1, co. 629, della L. n. 23/12/2014, n. 190 (c.d. <i>split payment</i>) verrà versata dal committente direttamente all'Erario.
8	Obblighi di tracciabilità
8.1	Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13/08/2010, n.136, il fornitore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche non in via esclusiva, alle prestazioni oggetto del contratto. Il fornitore è tenuto a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i , le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operarvi.
8.2	Il contratto stipulato in esito alla presente trattativa diretta: a. deve intendersi comprensivo, a pena di nullità assoluta, dalla clausola con la quale il fornitore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010; b. è sottoposto alla clausola risolutiva espressa in tutti i casi in cui le transazioni vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A..
8.3	Analoghi obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 dovranno essere assunti da eventuali subappaltatori o subcontraenti a qualunque titolo interessati alle prestazioni oggetto della presente procedura.
9	Pagamento
9.1	Previa verifica dell'insussistenza di inadempimenti segnalati dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 40/2008, e della correttezza e regolarità contributiva del fornitore, attestata dal D.U.R.C. acquisito d'ufficio dalla stazione appaltante, ai sensi del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30/01/2015, si procederà, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della fattura, emessa nel rispetto di quanto previsto all'art. 7, ad emettere l'ordine di pagamento diretto alla Banca d'Italia, che svolge le funzioni di tesoreria.
9.2	Nessun ritardo nell'adempimento potrà essere addebitato alla stazione appaltante qualora il titolo di spesa venga validato con firma digitale dal Funzionario Delegato dell'Ente entro il predetto termine, restando estranea alla stazione appaltante l'imputabilità di eventuali disservizi nella generazione dei flussi di cassa da parte degli uffici di tesoreria.
10	Subappalto, varianti e aggiunte
10.1	Considerata la natura della fornitura, nessun subappalto o subcontratto è autorizzato in assenza di un preventivo nulla osta da parte della stazione appaltante.

10.2	Nessuna variazione o prestazione aggiuntiva rispetto a quelle già definite con la presente trattativa diretta verrà riconosciuta e pagata in assenza di una preventiva autorizzazione scritta da parte del responsabile unico del procedimento, salvo che si tratti di variazioni di dettaglio, non comportanti maggiori spese , disposte dal direttore dell'esecuzione contrattuale.
11	Imposta di bollo
11.1	Imposta di Bollo esente (Tabella A- allegato I.4 D.lgs. n. 36/2023)
12	Trattamento dei dati personali
	Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), il committente fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali. I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dal committente per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. I dati forniti dall'affidatario vengono acquisiti dal committente ai fini della stipula del contratto e per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa della convenzione stessa. Tutti i dati acquisiti dal committente potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE. Il concorrente è tenuto a fornire i dati al committente, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti dal committente potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto. I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate sono della seguente natura: i) dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. "giudiziari") di cui all'art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" (cd. "sensibili"), di cui all'art. 9 Regolamento UE. Il trattamento dei dati verrà effettuato dal committente in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE. I dati potranno essere: • trattati dal personale del committente che cura il procedimento di gara e l'esecuzione del contratto, dal personale di altri uffici della medesima che svolgono attività ad essi inerenti, nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici; • comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza al committente in ordine al procedimento di gara ed all'esecuzione del contratto, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici; • comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;

	• comunicati ad altri operatori economici che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241; • comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008. Il nominativo dell'affidatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto saranno diffusi tramite il sito internet www.gdf.gov.it. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 27 D. Lgs. n. 36/2023), l'operatore economico prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.gdf.gov.it, sezione "Trasparenza". I dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge; in tal caso il trasferimento avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE. Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE. Nell'ambito della fase di gara, non è presente alcun processo decisionale automatizzato. Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente al committente. All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha il diritto di: i) ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'art. 20 del regolamento UE. Se, in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non pervenisse nei termini di legge e/o non fosse soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione. Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati (DPO), raggiungibile all'indirizzo e-mail: rpd@gdf.it Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del contratto, il legale rappresentante pro tempore del concorrente prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali anche giudiziari, che lo riguardano. Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui siano forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali, anche giudiziari, da parte del committente per le finalità sopra descritte.
Contatti	
Responsabile unico del Progetto ex art. 15 D.Lgs 36/2023: Magg. Pasquale Ciciretti (e-mail: ciciretti.pasquale@gdf.it).	

13	Foro competente
	Per ogni controversia o vertenza inerente all'esecuzione ed all'interpretazione della presente procedura è competente il Foro di Roma.
14	Varie e eventuali
	Ai sensi dell'art. 120 comma 9 del D.Lgs. 36/2023, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni contrattuali originariamente previste. Ai sensi dell'art. 120 comma 10 del D.Lgs. 36/2023, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di "proroga contrattuale", ed il contraente è tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto. Ai sensi dell'art. 120 comma 11 del D.Lgs. 36/2023, nelle more di concludere le nuove procedure di affidamento, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di far ricorso alla "proroga tecnica" del contratto, qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo o un grave danno all'interesse pubblico perseguito. Il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.
15	Direttore dell'esecuzione contrattuale
	Il Responsabile di procedimento per la fase di esecuzione e Direttore Operativo è il M.A. Notarangelo Antonio rintracciabile al seguente recapito:– e-mail notarangelo.antonio@gdf.it
16	Rinvio
	Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente disciplinare, si fa rimando alle seguenti disposizioni: a. la Legge ed il Regolamento della Contabilità Generale dello Stato, approvati, rispettivamente, con RR.DD. 18/11/1923, n. 2440 e 23/05/1924, n. 817; b. la Legge 06/08/1990, n. 241, recante le norme generali sul procedimento amministrativo; c. il codice; d. il D.M. 07/03/2018, n. 49, recante <i>"Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione"</i>; e. le LINEE GUIDA dell'ANAC riferite agli aggiornamenti degli importi delle soglie comunitarie; f. il capitolato generale d'onori; g. le Regole del sistema di <i>e-procurement</i> del M.E.P.A. e il Bando di abilitazione alla specifica categoria merceologia predisposti dalla Consip S.p.A.; h. le norme sulle obbligazioni ed i contratti contenute nel Libro IV del codice civile, in relazione alla fase esecutiva; che la controparte dichiara di conoscere e accettare, ancorché non allegate.
17	Revisione prezzi
	Ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 36/2023, aggiornato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, la clausola di revisione dei prezzi si attiva al verificarsi delle particolari condizioni e nella misura in esso descritte.

Roma, 22/07/2025

IL RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO
(Magg. Pasquale Ciciretti)